

RELAZIONE TECNICA
del Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
sul
BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2014
e
BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2015 - 2016

SETTEMBRE 2014

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
FRANCO BONOMI

Indice		
PREMESSA		3
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014		4
PARTE PRIMA: L'ANALISI DELLE COMPONENTI DEL BILANCIO 2014		6
1	ANALISI DELL'ENTRATA	6
1.1	Analisi per titoli	7
1.2	Le Entrate tributarie	9
1.2.1	Analisi delle voci più significative del titolo I	10
1.3	Le Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	14
1.3.1	Analisi delle voci più significative del titolo II	15
1.4	Le Entrate extratributarie	17
1.4.1	Analisi delle voci di entrata più significative del titolo III	18
1.5	Le Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	20
1.5.1	Analisi delle voci più significative di entrata del titolo IV	21
1.6	Le Entrate derivanti da accensioni di prestiti	22
1.6.1	Capacità di indebitamento	22
1.6.2	Lo stock del debito residuo	23
1.7	Le anticipazioni di cassa	23
2	ANALISI DELLA SPESA	24
2.1	Analisi per titoli	25
2.2	Spese correnti	26
2.2.1	Riduzioni obbligatorie di voci di spesa	27
2.3	Spese in conto capitale	29
2.3.1	Il programma triennale degli investimenti	30
2.4	Spese per rimborso di prestiti	30
3	ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE	31
PARTE SECONDA: GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2014		33
4	ANALISI DEGLI EQUILIBRI PARZIALI: UNA VISIONE D'INSIEME	33
4.1	L'equilibrio del Bilancio corrente	34
4.2	L'equilibrio del Bilancio investimenti	35
4.3	L'equilibrio del Bilancio movimento fondi	36
4.4	L'equilibrio del Bilancio di terzi	37
4.5	Il Patto di stabilità 2014	38
PARTE TERZA: LA LETTURA DEL BILANCIO PER INDICI		40
5	LA LETTURA DEL BILANCIO PER INDICI	40
5.1	Indici di entrata	40
5.1.1	Indice di autonomia finanziaria	41
5.1.2	Indice di autonomia impositiva	41
5.1.3	Prelievo tributario pro capite	42
5.1.4	Indice di autonomia tariffaria propria	42
5.1.5	Riepilogo degli indici di entrata	43
5.2	Indici di spesa	44
5.2.1	Rigidità delle spese correnti	44
5.2.2	Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti	45
5.2.3	Incidenza della spesa del personale sulle spese correnti	45
5.2.3.1	Spesa media del personale	46
5.2.4	Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del set.pub.	46
5.2.5	Spese correnti pro capite	47
5.2.6	Spese in conto capitale pro capite	47
5.2.7	Riepilogo degli indici di spesa	48
5.3	Alberi di indici settoriali	49
5.3.1	Autonomia di gestione	50
5.3.2	Incidenza del gettito tributario proprio sulla popolazione amministrata	51
5.3.3	Rigidità del bilancio	52
5.3.4	Rilevanza delle spese fisse	53
5.3.5	Propensione alla spesa	54
5.3.6	Parametri ambientali	54
PARTE QUARTA: L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI		55
6	I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE	55
6.1	I servizi istituzionali	56
6.2	I servizi a domanda individuale	56
6.2.1	L'andamento triennale dei servizi a domanda individuale	57
6.3	I servizi produttivi	57

PREMESSA

L'articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 7 sancisce che *"gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti"*.

A questa disposizione, da tempo presente nell'ordinamento contabile degli enti locali, si è ultimamente aggiunto il principio contabile n. 1 che al punto 55 precisa: *"Il bilancio di previsione è corredato da una relazione della Giunta all'organo deliberante, nella quale è necessario che sia data una illustrazione esauriente ed il più possibile dettagliata delle politiche dell'ente come si esprimono nel documento e negli allegati"*.

Proprio per rispondere in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la presente relazione nella quale ci proponiamo di rendere più comprensibile il contenuto dei modelli di legge.

Si tratta, in fondo, di un'illustrazione, diversa da quella contenuta nella Relazione Previsionale e Programmatica, delle voci di entrata e di spesa più significative che vengono rielaborate ed esplicitate in tabelle, grafici ed indici, e che consente un agevole confronto temporale tra i dati dello stesso ente, oltre che un raffronto spaziale con i dati di comuni aventi caratteristiche simili.

Tale differente modalità di rappresentare i risultati contabili risulta utile non solo per una lettura del documento da parte dei consiglieri, mettendo in evidenza le principali scelte politiche, fiscali e di spesa, ma anche per quanti, a vario titolo, vogliono conoscere le previsioni di entrata e di spesa che questa amministrazione intende porre in essere nel corso dell'anno 2013 e nel biennio successivo.

La relazione presenta, dunque, il bilancio procedendo dapprima ad una lettura aggregata dei dati e, successivamente, ad un'altra più analitica, dando spunti di approfondimento sulle politiche fiscali, gestionali e di indebitamento dell'ente nel breve - medio termine.

Potremmo, pertanto, distinguere, all'interno del presente lavoro, le seguenti parti:

- una prima nella quale ci soffermeremo sull'analisi delle entrate e delle spese e, successivamente, dell'avanzo/disavanzo, evidenziando anche l'andamento storico;
- una seconda, che presenta i dati complessivi di bilancio con gli equilibri generali e quelli parziali riferiti alle sue singole componenti;
- una terza, nella quale è introdotta una lettura del bilancio esclusivamente per indici, cercando di fornire spunti di riflessione attraverso l'analisi congiunta di indicatori tra loro omogenei;
- una quarta, infine, nella quale esamineremo le principali scelte gestionali effettuate con riferimento all'andamento delle entrate e delle spese previste per i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi.

Si sottolinea come negli anni scorsi l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali abbia approvato il principio contabile n. 1, "Programmazione e previsione nel sistema di bilancio", definendo alcuni aspetti di questo processo. Ad esso faremo riferimento più volte, nel corso della presente relazione, con specifici richiami.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi previsti dal Testo Unico degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e dalle disposizioni introdotte negli ultimi mesi dell'anno 2013 quali il D.L. n. 102/2013 e la Legge di stabilità che si aggiungono alle importanti novità introdotte lo scorso anno dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 che già aveva modificato, anche in maniera significativa, in più parti il D.Lgs. n. 267/2000 rafforzando i controlli in materia di enti locali.

Il documento così come costruito e portato all'attenzione dell'organo consiliare sintetizza in un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente, oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel "documento di indirizzi" in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto degli indirizzi e dei principi introdotti dalle manovre recenti.

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è ulteriormente complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più complessa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.

D'altra parte l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione.

A tal fine si riporta il punto 3 del principio contabile n. 1: *"L'attività di programmazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Deve essere rappresentata negli schemi di programmazione e previsione del sistema di bilancio in modo veritiero e corretto e rappresenta il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova dell'affidabilità e credibilità dell'Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi".*

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come esso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle sottostanti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei principi ancora una volta riaffermati dal legislatore nel nuovo Testo Unico, quali:

- ***l'unità***, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- ***l'annualità***, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- ***l'universalità***, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- ***l'integrità***, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- ***la veridicità ed attendibilità***, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- ***il pareggio finanziario***, il totale generale delle entrate è pari al totale della spesa così come risultante dal quadro generale riassuntivo sotto riportato che, con riferimento al nostro ente, riporta le previsioni per titoli per l'anno 2014 e sintetizza l'equilibrio generale di bilancio.

SITUAZIONE RIASSUNTIVA	PARZIALE	TOTALE
<i>Avanzo di amministrazione applicato</i>	0,00	
Titolo I - Entrate tributarie	3.363.637,94	
Titolo II - Entrate da trasferimenti	394.862,53	
Titolo III - Entrate extratributarie	1.626.499,53	
Titolo IV - Entrate per alienazioni di beni patrim., trasferim. di capitali, riscoss. crediti	800.000,00	
Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti	1.100.000,00	
Titolo VI - Servizi per conto di terzi	2.800.000,00	
Totale Entrate 2014		10.085.000,00
<i>Disavanzo di amministrazione applicato</i>	0,00	
Titolo I - Spese correnti	5.186.327,89	
Titolo II - Spese in conto capitale	800.000,00	
Titolo III - Rimborso di prestiti	1.298.672,11	
Titolo IV - Servizi per conto di terzi	2.800.000,00	
Totale Spese 2014		10.085.000,00

Si precisa che nella costruzione del documento, oltre ai principi previsti dal TUEL e sopra riportati, l'ente si è attenuto ad un rispetto dei nuovi principi previsti dal Framework dei principi contabili ed in particolare al postulato 29 che precisa:

"Gli ulteriori postulati desumibili dall'ordinamento sono i seguenti:

- *Comprensibilità;*
- *Significatività e rilevanza;*
- *Attendibilità;*
- *Coerenza;*
- *Congruità;*
- *Motivata flessibilità;*
- *Neutralità;*
- *Prudenza;*
- *Comparabilità;*
- *Competenza finanziaria;*
- *Competenza economica."*

Nei paragrafi che seguono procederemo all'approfondimento delle principali voci di entrata e di spesa al fine di comprendere meglio i contenuti del documento.

PARTE PRIMA: L'ANALISI DELLE COMPONENTI DEL BILANCIO 2014

1 ANALISI DELL'ENTRATA

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione l'analisi del documento contabile si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, e cercando di evidenziare le modalità con cui esse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Il principio contabile n. 1 al punto 48 precisa:

"Struttura e contenuto. L'ordinamento prevede una classificazione dell'entrata in sei titoli, secondo la fonte di provenienza, e della spesa in quattro titoli. Sono unità elementari del bilancio, la "risorsa" per le entrate e l'«intervento» per la spesa.

Con il bilancio di previsione il Consiglio, nell'ambito della sua funzione di indirizzo e di programmazione, assegna i mezzi finanziari ai servizi, la cui ulteriore specificazione spetterà poi alla giunta in sede di piano esecutivo di gestione, se previsto".

A tal fine, l'analisi dell'entrata si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei sei titoli, per poi approfondire le varie categorie.

1.1 Analisi per titoli

Ai fini dell'analisi dell'entrata del bilancio degli enti locali, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, partendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e, progressivamente, procederemo verso il basso cercando di comprendere come i valori complessivi siano stati determinati e come, anche attraverso il confronto delle previsioni dell'anno 2014 con gli stanziamenti dell'anno precedente e con gli accertamenti definitivi degli anni 2012 e 2011, l'amministrazione abbia modificato i propri indirizzi di governo.

Il principio contabile al punto 49 precisa: **"La parte delle entrate nel bilancio di previsione.** La parte delle entrate è ordinata come segue:

- titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, ossia la natura dell'entrata;
- categorie, secondo la tipologia delle entrate all'interno della fonte di provenienza;
- risorse, in base all'oggetto dell'entrata, specificatamente individuato all'interno della categoria di appartenenza. Le risorse non sono definite e sono quindi rimesse alle decisioni dell'ente locale."

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

- a) il "**Titolo I**" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;
- b) il "**Titolo II**" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;
- c) il "**Titolo III**" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;
- d) il "**Titolo IV**" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;
- e) il "**Titolo V**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a breve, medio e lungo termine;
- f) il "**Titolo VI**" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.


Per maggior completezza nell'esposizione si richiama il principio contabile n. 1, e precisamente il punto 50, che specifica: *"Per l'entrata l'unità elementare è la "risorsa", che individua specificatamente l'oggetto dell'entrata e riguarda la dotazione di mezzi di cui l'ente può disporre al fine di impiegarli nell'esercizio della propria attività. Le risorse sono indistintamente destinate ad essere impiegate nelle diverse attività di competenza dell'ente. Soltanto la legge può disciplinare la destinazione di risorse specifiche a particolari e precisate attività. Si tratta di risorse che individuano entrate aventi vincolo di specifica destinazione stabilito per legge. Per tutte le altre, vale il principio dell'unità del sistema di bilancio, come enunciato dalla legge ed interpretato dal documento Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali.*

Anche in riferimento ai servizi le risorse si possono distinguere tra «indistinte e generali», se non risultano riferibili a determinati e individuati servizi, o «specifiche e tipiche» se risultano ascrivibili a servizi determinati o determinabili nella struttura organizzativa dell'ente. Si individuano, altresì, le risorse costituite dai «proventi dei servizi» che sono direttamente correlate ai servizi organizzati e resi dall'Ente. La risorsa, quale insieme di mezzi di cui l'ente può disporre, costituisce anche scopo e fine dell'attività dell'ente rivolta all'acquisizione degli stessi. È quindi oggetto e misura della responsabilità gestionale nei servizi (risorse specifiche e proventi dei servizi) e in funzione di supporto (risorse generali).

Per questo il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata, avanzate dai vari servizi".

Partendo da questa breve introduzione, possiamo ad analizzare il bilancio del nostro ente che presenta una consistenza per titoli, sintetizzata nella tabella e nel grafico che seguono.

TITOLI DELL'ENTRATA	2014	%
TITOLO I - Entrate tributarie	3.363.637,94	33,35
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funz. delegate dalla regione	394.862,53	3,92
TITOLO III - Entrate extratributarie	1.626.499,53	16,13
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasfer.di capitale e da riscos.di crediti	800.000,00	7,93
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	1.100.000,00	10,91
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.800.000,00	27,76
Totale	10.085.000,00	100,00



La tabella successiva, invece, permette un confronto con gli stanziamenti dell'esercizio 2013 e con gli accertamenti definitivi degli anni 2012 e 2011.

In tal modo si ottengono ulteriori spunti di riflessione per comprendere alcuni scostamenti rispetto al trend medio.

TITOLI DELL'ENTRATA	2011	2012	2013	2014
TITOLO I	3.352.220,42	3.103.673,47	3.093.000,00	3.363.637,94
TITOLO II	375.606,00	230.231,11	623.000,00	394.862,53
TITOLO III	1.348.307,17	1.191.277,68	1.714.000,00	1.626.499,53
TITOLO IV	1.071.327,19	989.032,53	1.730.000,00	800.000,00
TITOLO V	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00
TITOLO VI	955.707,33	873.433,87	2.800.000,00	2.800.000,00
Totale	7.103.168,11	7.537.648,66	11.110.000,00	10.085.000,00

1.2 Le Entrate tributarie

Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità rispetto al passato risentendo delle modifiche introdotte, fin dall'anno 2011, dai decreti attuativi del federalismo fiscale e proseguite poi negli anni successivi.

Esse mantengono la suddivisione in tre principali categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.


La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una voce residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo I dell'entrata riferita al bilancio annuale 2014 e, poi, il confronto di ciascuna categoria con gli importi definitivi dell'anno 2013 e con gli accertamenti del 2012 e 2011.

TITOLO I	2014	%
CATEGORIA 1^ - Imposte	1.722.000,35	51,19
CATEGORIA 2^ - Tasse	927.246,36	27,57
CATEGORIA 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	714.391,23	21,24
Totale	3.363.637,94	100,00

TITOLO I	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1^ - Imposte	2.009.445,77	1.610.661,37	1.624.215,41	1.722.000,35
CATEGORIA 2^ - Tasse	615.210,31	645.754,76	658.372,57	927.246,36
CATEGORIA 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	727.564,34	847.257,34	810.412,02	714.391,23
Totale	3.352.220,42	3.103.673,47	3.093.000,00	3.363.637,94

Il grafico, riferito solo all'anno 2014, esprime in modo ancor più evidente il rapporto proporzionale tra le varie categorie.



1.2.1 Analisi delle voci più significative del titolo I

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l'attendibilità delle previsioni di entrata, nel presente paragrafo, per grandi linee, si riportano alcune considerazioni sulle principali voci di entrata del titolo I (entrate tributarie) che hanno condotto l'Amministrazione verso la definizione dell'entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2014.

IUC

Con la Legge di stabilità 2014, è stata introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU)
- ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi,
 - a) la **TARI** (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti)
 - b) e la **TASI** (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni).

La nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013 dai Comuni, ma si limita a disporre l'accorpamento delle precedenti entrate all'interno di una disciplina unitaria, mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali vigenti nello scorso anno.

Il più rilevante cambiamento derivante dalla nuova imposta unica comunale è costituito dallo spostamento del tributo sui servizi che, da maggiorazione della Tares nel 2013, diviene invece nel 2014 un'imposta aggiuntiva all'IMU, con l'applicazione di regole del tutto analoghe a quelle previste per quest'ultima imposta.

Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte.

A tal fine nei paragrafi che seguono analizzeremo gli effetti di ciascuna di esse sul bilancio 2014.

I.M.U.

La disciplina dell'IMU per il 2014 ha subito profonde modifiche tra le quali, la principale, può essere rintracciata nella stabilizzazione del tributo. A riguardo, si ricorda che l'imposta, originariamente prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sul cd federalismo municipale, si caratterizzava nella prima formulazione dalla esclusione dal suo campo di applicazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. A causa delle note difficoltà della finanza pubblica, con la L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, se ne dispose l'anticipazione rispetto al 2014 dell'entrata in vigore, seppur in forma "sperimentale", estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale ed alle relative pertinenze.

La Legge di stabilità 2014 pone fine al carattere sperimentale del tributo il quale, sulla base delle previsioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, diviene la versione permanente ripristinando, nel contempo, l'esclusione per l'abitazione principale.

Esclusione dall'imposta

La Legge di stabilità 2014 conferma l'esclusione di alcune fattispecie dal campo di applicazione del tributo, la più importante delle quali, come detto, riguarda l'abitazione principale e le relative pertinenze, purché trattasi di abitazioni non "di lusso". Le altre esclusioni riguardano:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei propri soci;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale o di cessazione degli effetti del matrimonio,
- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, polizia, carriera prefettizia e vigili del fuoco.

Nuove esenzioni del tributo

Già per il tributo dovuto nel 2013 è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo del versamento della seconda rata per i fabbricati invenduti e non locati posseduti dell'impresa costruttrice; nella versione 2014 tale agevolazione viene confermata fintanto che permane, per gli immobili, la

destinazione alla vendita da parte dell'impresa costruttrice.

Così come viene ampliata l'ipotesi di esenzione in favore degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 co.1, lett.c) del D.P.R. n. 917/86, aggiungendo alle attività agevolabili (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative) anche quelle di ricerca scientifica.

Effetti sul bilancio di previsione

il gettito presunto iscritto in bilancio è stato determinato tenendo conto dei dati e delle indicazioni fornite dall'ufficio tributi dell'ente.

TARI

Per chiarire taluni aspetti applicativi della rinnovata Tassa sui Rifiuti (TARI) è opportuno fare una breve rassegna degli aspetti evolutivi che nel corso del 2013 hanno caratterizzato l'applicabilità della previgente TARES.

Evoluzione della TARES nel corso del 2013

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nella versione originaria, si presentava come un tributo dall'applicazione rigida, la cui determinazione avveniva esclusivamente con cd "metodo normalizzato" previsto dal D.P.R. n. 158/99, che fissava criteri e modalità di individuazione delle voci da considerare ai fini della copertura dei costi del servizio e del metodo di calcolo delle tariffe. Di qui la necessità di prevedere correzioni a tale metodo, previste nel D.L. n. 102/2013 che, all'art. 5, ha introdotto la facoltà di deroga per i Comuni nella scelta di applicazione del tributo per il finanziamento del servizio rifiuti, ricorrendo, in alternativa al metodo normalizzato della TARES classica:

- al metodo della tares corretta,
- al metodo della tares semplificata,
- al mantenimento dei previgenti regimi di prelievo.

Infine, nel corso del 2013, il D.L. n. 32/2013 prima e la Legge di stabilità poi hanno sancito il definitivo passaggio dell'originaria componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, da tributo comunale a tributo erariale, determinandone anche: modalità e data per il relativo versamento, nonché modalità di accertamento riscossione, rimborso, sanzioni, interessi e contenzioso.

TARI: Presupposto, soggetti passivi, base imponibile

Il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma anche per il nuovo tributo la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

Anche i soggetti passivi, seppur con qualche lieve differenza di carattere letterale, coincidono con quelli previsti per la TARES, ossia possessori e/o detentori di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, purché, nel caso dei detentori, la detenzione sia superiore alla metà dell'anno solare.

La base imponibile del tributo è commisurata: nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e delle aree; nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile.

In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali è stata prevista una norma di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che, in sede di prima applicazione, si dovrà fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio tributi, è stato previsto uno stanziamento che permette una copertura del servizio pari al 100% in ragione del rapporto tra entrate dirette del servizio. Il relativo regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 19.05.2014, ha stabilito tra l'altro i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le esenzioni e riduzioni, mentre la determinazione delle tariffe è fissata con deliberazione consiliare n. 22 del 01.09.2014.

TASI

Il secondo tributo che costituisce la componente servizi della IUC è quello destinato al finanziamento dei servizi indivisibili, nel rispetto del principio, previsto dal federalismo municipale, del prelievo unitario (cd service tax) ed intendendo per servizi quelli erogati in favore della collettività, senza poter individuare il grado di utilizzo da parte dei singoli utenti (pubblica illuminazione, manutenzione delle strade, pubblica sicurezza, ...).

Ciò detto, la TASI può essere classificata nella categoria delle entrate tributarie iscritte nel bilancio comunale, seppur in presenza della previsione del comma 682 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, che impone ai Comuni l'individuazione dei servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il tributo.

Presupposto, soggetti passivi, beni imponibili

Il presupposto applicativo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree (compresa l'abitazione principale). Ne consegue che i soggetti passivi del tributo sono i possessori e/o i detentori dell'immobile, tenendo presente che, nel caso in cui l'immobile risulta occupato da un soggetto diverso rispetto al titolare del relativo diritto reale, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, in misura rispettivamente pari al 70% ed al 30% dell'ammontare dovuto (% stabilite per legge ma derogabili, entro certi limiti, da parte dei Comuni).

Per quanto riguarda gli immobili soggetti al tributo, si intendono tutti gli immobili che possono far presupporre la fruizione dei servizi comunali (e non solo quelli potenzialmente produttivi di rifiuti urbani), intendendosi per tali tutte le costruzioni che rientrano nella definizione tecnica di fabbricato, valida ai fini catastali, ad eccezione delle aree pertinenziali destinate in modo durevole a servizio o ornamento del fabbricato cui sono asservite.

Effetti sul bilancio di previsione

il gettito presunto iscritto in bilancio è stato determinato tenendo conto dei dati e delle indicazioni fornite dall'ufficio tributi dell'ente. La disciplina dell'imposta, con particolare riferimento alle riduzioni del tributo, alla individuazione dei servizi indivisibili ed ai relativi costi, è rimessa all'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 19.05.2014, mentre la determinazione delle tariffe è fissata con deliberazione consiliare n. 15 del 19.05.2014.

Addizionale IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal gennaio 1999, dal D.Lgs.360/1998.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

Con i commi da 142 a 144 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, era stato prevista la possibilità di ricorrere all'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, fino alla misura massima dello 0,8%.

Tuttavia con l'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, era stata sospesa la possibilità di incremento dell'addizionale.

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, abroga la precedente disciplina, disponendo, a decorrere dal 2012, l'eliminazione del blocco all'esercizio della potestà tributaria con riferimento a tale imposta.

Tali norme, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, prevedono che i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Il Comune di Soave per l'anno 2014, con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2014, ha provveduto ad approvare il "Regolamento per la disciplina dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F." che determina le seguenti aliquote ed esenzioni:

a). ALIQUOTE

- scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 aliquota addizionale 0,30%;
- scaglione di reddito oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 aliquota addizionale 0,40%;
- scaglione di reddito oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 aliquota addizionale 0,60%;

- scaglione di reddito oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 aliquota addizionale 0,70%;
- scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 aliquota addizionale 0,75%;

b). ESENZIONI:

- per i redditi imponibili fino a euro 7.500,00, al di sopra di tal limite l'addizionale va applicata sull'intero reddito imponibile;

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti e delle aliquote ed esenzioni applicate per l'anno 2014, il gettito presunto iscritto in bilancio è stato determinato tenendo conto dei dati e delle indicazioni fornite dall'ufficio tributi dell'ente.

Imposta di pubblicità

La determinazione dell'imposta è fissata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Questo servizio è dato in concessione a ditta esterna che, come risulta dalla convenzione, provvede a versare al Comune un canone annuale. Conseguentemente lo stanziamento iscritto a bilancio è di euro 58.650,00 che corrisponde all'importo stabilito nel contratto relativo alla convenzione.

Fondo di solidarietà comunale

Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, il comma 3 dell'art. 2, come modificato dall'art. 13.18 del D.L. 201/11, convertito dalla legge 214/11, istituisce un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo era di 3 anni e comunque fino alla data di attivazione del Fondo perequativo a regime, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'art. 13. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il Fondo è alimentato anche dalla compartecipazione IVA (art. 13.18 D.L. 201/11, convertito dalla legge 214/11). L'art. 16.6 del D.L. 95/12, convertito dalla legge 135/12, prevede la riduzione, per un importo da determinare con D.M., del Fondo, in relazione all'analisi della spesa per consumi intermedi. Tale Fondo è stato determinato per l'anno 2012 con decreto del Ministro dell'Interno 25.12.12. L'art. 8.3 del D.L. 174/12, convertito dalla legge 213/12, ha eliminato tale riduzione per l'anno 2012. L'art. 16.6 del D.L. 95/12, convertito dalla legge 135/12, come modificato dall'art. 1, comma 119, della legge 228/12, prevede una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio di 2250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2500 per l'anno 2014, nonché di 2600 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le riduzioni sono ripartite per ciascun anno sulla base dell'analisi della spesa. In caso di incapienza l'Agenzia delle entrate provvederà al recupero delle predette somme in sede di versamento IMU; in caso di ulteriore incapienza le somme saranno versate al bilancio dello Stato sulla contabilità speciale n. 1778. Detto meccanismo è utilizzato, in linea generale, dal 2013, per le somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'Interno.

Il Fondo di solidarietà comunale è stato quindi istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che torna a mettere in discussione i trasferimenti agli enti locali.

Il fondo è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.

I valori previsti sono stati inseriti sulla base delle stime provvisorie effettuate dal Ministero.

Diritti sulle pubbliche affissioni

La determinazione dell'imposta è fissata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Questo servizio è dato in concessione a ditta esterna che, come risulta dalla convenzione, provvede a versare al Comune un canone annuale. Conseguentemente lo stanziamento iscritto a bilancio è di euro 10.350,00 che corrisponde all'importo stabilito nel contratto relativo alla convenzione.

1.3 Le Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici


Abbiamo già sottolineato, nelle relazioni degli anni passati, come il ritorno verso un modello di "federalismo fiscale" veda le realtà locali direttamente investite di un sempre maggiore potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti centrali.

Allo stesso tempo i processi di "decentramento amministrativo", attuati a seguito del D.Lgs. n. 112/1998, hanno prodotto un incremento dei trasferimenti da parte della regione e dello Stato quale contributo all'esercizio delle funzioni delegate.

In questo contesto di riferimento deve essere letto il titolo II delle entrate, nel quale le varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo II dell'entrata riferita al bilancio annuale 2014 e, poi, il confronto di ciascuna categoria con gli importi definitivi dell'anno 2013 e con gli accertamenti del 2012 e 2011.

TITOLO II	2014	%
CAT. 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	86.262,53	21,85
CAT. 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	241.500,00	61,16
CAT. 3^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00
CAT. 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00
CAT. 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	67.100,00	16,99
Totale	394.862,53	100,00



TITOLO II	2011	2012	2013	2014
CAT. 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	131.835,32	81.943,24	313.275,00	86.262,53
CAT. 2^ - Contributi e trasferim. correnti dalla regione	176.303,97	120.266,20	273.025,00	241.500,00
CAT. 3^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	6.580,44	0,00	0,00
CAT. 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	67.466,71	21.441,23	36.700,00	67.100,00
Totale	375.606,00	230.231,11	623.000,00	394.862,53

E' da precisare che alcune categorie di questo titolo, quantunque rivolte al finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di destinazione che, tra l'altro, è riscontrabile nella stessa denominazione delle categorie.

Se, infatti, la categoria 01 "Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato" è articolata in risorse per le quali non è prevista una specifica utilizzazione, non altrettanto accade per le altre categorie e, in particolare, per quelle relative ai trasferimenti dalla regione da utilizzare per finanziare specifiche funzioni di spesa.

1.3.1 Analisi delle voci più significative del titolo II

Anche per il titolo II si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su alcune categorie di entrata sia in merito all'entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli stessi.

In particolare, fermo restando che dette somme non potranno essere finalizzate ad investimenti, si precisa che:

Contributi dello Stato

Si precisa che, con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011), si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti).

Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla *comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet*.

Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi correnti dello Stato	Importo
Fondi ordinario	1764,49
Fondi sviluppo investimenti	59.632,66
Altri fondi	24.865,38
Totale	86.262,53

Contributi dalla regione

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della regione, si evidenziano esclusivamente le voci più significative. In particolare tra esse si segnalano:

Contributi correnti della regione	Importo
Trasferimenti per buoni libri e borse di studio	26.000,00
Trasferimenti per assegni di cura	110.000,00
Trasferimenti per affidi e inserimenti strutture tutelari	27.000,00
Trasferimenti per affitti	47.000,00
Trasferimenti per altri contributi correnti	25.000,00
Contributi per protezione civile	1.500,00
Totale	241.500,00

Contributi comunitari

L'ente non ha previsto per l'anno 2013 finanziamenti da organismi comunitari ed internazionali.

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico

Contributi da altri enti del settore pubblico	Importo
Trasferimenti dalla Provincia per minori	12.000,00
Trasferimenti dalla Provincia per attività culturali-sociali	5.000,00
Trasferimenti dalla Provincia per trasporto scolastico disabili	20.000,00
Trasferimenti dalla ULSS per trasporti CEOD e domicil.integr.	16.200,00
Trasferimenti da ISTAT per censimenti e statistiche	500,00
Contributi per inserimenti lavorativi	13.400,00
Totale	67.100,00

1.4 Le Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie (titolo III) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli I e II, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato in precedenza. In questo paragrafo, pertanto, ci occuperemo di approfondirne il significato ed il contenuto con una ulteriore scomposizione nelle varie categorie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.


Le categorie sono riportate nella tabella a fine paragrafo. In essa viene proposto l'importo della previsione per l'anno 2014 e la percentuale rispetto al totale del titolo.

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la ripartizione percentuale delle categorie rispetto al valore complessivo del titolo e, poi, il confronto di ciascuna categoria con i valori stanziati ed accertati rispettivamente negli anni 2013, 2012 e 2011.

TITOLO III	2014	%
CATEGORIA 1^ - Proventi dei servizi pubblici	519.200,00	31,92
CATEGORIA 2^ - Proventi dei beni dell'ente	223.584,90	13,75
CATEGORIA 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	2.840,39	0,17
CATEGORIA 4^ - Utili netti dalle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	72.419,00	4,45
CATEGORIA 5^ - Proventi diversi	808.455,24	49,71
Totale	1.626.499,53	100,00

TITOLO III	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1^ - Proventi dei servizi pubblici	419.978,86	469.921,70	489.500,00	519.200,00
CATEGORIA 2^ - Proventi dei beni dell'ente	179.743,26	223.916,73	221.807,78	223.584,90
CATEGORIA 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	12.497,97	2.650,83	2.800,00	2.840,39
CATEGORIA 4^ - Utili netti dalle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	80.601,00	25.346,60	45.261,78	72.419,00
CATEGORIA 5^ - Proventi diversi	655.486,08	469.441,82	954.630,44	808.455,24
Totale	1.348.307,17	1.191.277,68	1.714.000,00	1.626.499,53

Volendo presentare graficamente i valori delle categorie riferite all'anno 2014 avremo:



1.4.1 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo III

E' opportuno far presente che l'analisi in termini percentuali, riportata nel paragrafo precedente, non sempre fornisce delle informazioni omogenee per una corretta analisi spazio - temporale e necessita, quindi, di adeguate precisazioni.

Entrate da servizi dell'ente

Non tutti i servizi sono gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori. Peraltro tale divergenza è evidenziabile anche all'interno del medesimo ente, nel caso in cui si adotti una differente modalità di gestione del servizio.

La categoria 01, ad esempio, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata. Poiché non sempre questi vengono gestiti direttamente dal comune, il rapporto di partecipazione della categoria 01 al totale del titolo III deve essere oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti sensibili, al fine di accertare se si sono verificati: incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti; modifiche nella forma di gestione dei servizi; variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto.

Inoltre, l'analisi sulla redditività dei servizi deve essere effettuata considerando anche la categoria 04 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria.

Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

Con specifico riferimento al nostro ente l'analisi dei servizi attivati delle entrate e delle spese previste per l'anno 2014 ed il confronto storico con gli anni precedenti è stata effettuata in altra parte della presente relazione a cui si rinvia.

Le principali voci di entrata sono costituite da:

Principali proventi da servizi dell'ente	Importo
Diritti di segreteria, carte d'identità, diritti ufficio edilizia privata	38.500,00
Sanzioni amministrative e sanzioni violazioni del codice della strada	95.000,00
Proventi parcheggio area camper	10.000,00
Proventi per luci votive e servizi cimiteriali	46.000,00
Proventi per trasporto scolastico e frazioni	42.500,00
Proventi per utilizzo impianti sportivi	20.500,00
Proventi da vettoramento gas-metano	195.200,00
Proventi da raccolta differenziata rifiuti urbani: CONAI e cessione ferro	70.000,00
Altri proventi	1.500,00
Totale	519.200,00

Entrate da proventi di beni dell'ente

La categoria 02 del titolo riporta le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio.

A riguardo si osserva che nel rispetto della normativa vigente: i proventi sono adeguati; si è provveduto alla revisione dei canoni; relativamente al patrimonio immobiliare indisponibile, il canone è stato reso conforme all'art. 32 della Legge n. 724/94. Le principali voci di entrata sono costituite da:

Principali proventi da beni dell'ente	Importo
Fitti di fabbricati comunali e Caserma Carabinieri	69.284,90
Fitti di aree comunali per siti telefonia mobile e impianti fotovoltaici	95.600,00
Canoni per concessione di spazi e aree pubbliche (COSAP)	55.000,00
Proventi per utilizzo sale comunali	3.700,00
Totale	223.584,90

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente

La categoria 03 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in T.U. o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. Questo valore è divenuto sempre meno significativo, vista la completa assoggettabilità delle somme alle norme sulla Tesoreria Unica, che eroga bassi tassi di interesse sulle somme fruttifere.

Interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria	Importo
Interessi sulle giacenze nel conto di Tesoreria e altri interessi attivi	2.840,49

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

La categoria 04 misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica e finanziaria.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi	Importo
Proventi di utili da aziende speciali e partecipate	72.419,00


Proventi diversi

La categoria 05 presenta una natura residuale ma che, per il nostro ente, comprende delle voci rilevanti che influenzano il bilancio, considerato che in questa categoria sono ricomprese le entrate derivanti principalmente da:

Proventi diversi	Importo
Rimborso spese di riscaldamento Istituto Alberghiero	20.000,00
Rimborso emolumenti: conv.Segreteria-Polizia Locale e personale com.c/o OASI	142.000,00
Concorso spese cittadini per soggiorni climatici/termali e serv.domiciliari	90.000,00
Proventi da impianti fotovoltaici comunali	16.300,00
Rimborso rate mutui C.D.P.SpA da Consorzio Acque Veronesi	184.655,24
Altri proventi	150.500,00
Contributi da enti/ass/ditte/privati al Fondo di solidarietà per l'alluvione	205.000,00
Totale	808.455,24

1.5 Le Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento, cioè all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per categorie che è graficamente riproposta nel grafico sottostante.



Ai fini della nostra analisi bisogna differenziare, all'interno del titolo, le forme di autofinanziamento, ottenute attraverso l'alienazione di beni di proprietà, da quelle di finanziamento esterno anche se, nella maggior parte dei casi, trattasi di trasfer.di capitale a fondo perduto non onerosi per l'ente.

TITOLO IV	2014	%
CAT. 1^ - Alienazioni di beni patrimoniali	66.600,00	8,33
CAT. 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00
CAT. 3^ - Trasferimenti di capitale dalla regione	128.287,18	16,04
CAT. 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00
CAT. 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	605.112,82	75,64
CAT. 6^ - Riscossioni di crediti	0,00	0,00
Totale	800.000,00	100,00

Le percentuali relative alle altre categorie riportate nella tabella possono essere confrontate tra loro al fine di evidenziare le quote di partecipazione dei vari enti del settore pubblico allargato al finanziamento degli investimenti.

Un discorso a parte deve essere riservato alla categoria 06 "Riscossione di crediti" generalmente correlata all'intervento 10 del titolo II della spesa (Concessioni di crediti). Anche se il legislatore ne impone la presentazione nel titolo IV dell'entrata, in realtà questa posta partecipa in modo differente alla definizione degli equilibri di bilancio, incidendo sul Bilancio movimento di fondi.

TITOLO IV	2011	2012	2013	2014
CAT. 1^ - Alienazioni di beni patrimoniali	58.235,00	544.051,00	1.064.636,80	66.600,00
CAT. 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato	568.931,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3^ - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	46.000,00	100.000,00	128.287,18
CAT. 4^ - Trasn.di capitale da enti del set.pubblico	19.380,87	0,00	0,00	0,00
CAT. 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	424.780,32	398.981,53	565.363,20	605.112,82
CAT. 6^ - Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.071.327,19	989.032,53	1.730.000,00	800.000,00

1.5.1 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo IV

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna categoria del titolo IV riportata nel bilancio di previsione 2014, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma triennale dei lavori pubblici.

Alienazione di beni patrimoniali

I beni dell'ente, per i quali si prevede l'alienazione, sono riportati di seguito unitamente al valore stimato dall'Ufficio tecnico comunale.

Principali alienazioni di beni dell'ente	Importo
Alienazione di beni mobili, attrezzature e oggetti fuori uso	2.500,00
Alienazione di aree, terreni e concessione di diritti patrimoniali	64.100,00
Totale	66.600,00

Trasferimenti di capitale dallo Stato

Come già detto per quanto riguarda le entrate correnti, dal 2011 con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011), si è proceduto alla riduzione - azzeramento dei trasferimenti erariali (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla *comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet*, che anche per l'esercizio finanziario 2014 sono azzerati.

Trasferimenti di capitale dalla regione e da altri enti del settore pubblico

I trasferimenti di capitale dalla regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Trasferimenti di capitale dalla regione ed altri enti	Importo
Contributo per ristrutturazione scuole elementari	28.287,18
Contributo ammodernamento struttura viaria	100.000,00
Totale	128.287,18

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

I trasferimenti di capitale da altri soggetti sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste:

Trasferimenti di capitale da altri soggetti	Importo
Proventi costo di costruzione	154.712,82
Proventi urbanizzazione primaria e secondaria	90.000,00
Proventi monetizzazione aree	80.000,00
Proventi concessione loculi cimiteriali	60.000,00
Contributi e recuperi vari	150.000,00
Altri: condono ed., att.estrattive, sanzioni abusi ed., riord.amb., ecc.	70.400,00
Totale	605.112,82

1.6 Le Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Le entrate del titolo V sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Il legislatore, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, ha previsto anche per esse un'articolazione secondo ben definite categorie nelle quali tiene conto sia della durata del finanziamento che del soggetto erogante.

In particolare nelle categorie 01 e 02 sono iscritti prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di cassa. Esse, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del Bilancio investimenti, ma a quello del Bilancio movimenti di fondi.

Le categorie 03 e 04, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte. Nella categoria 03 sono iscritti i mutui da assumere con Istituti di credito o con la Cassa DD.PP., mentre in quella 04 sono previste le eventuali emissioni di titoli obbligazionari (BOC)

Nelle tabelle che seguono sono presentati i rapporti percentuali di partecipazione di ciascuna categoria rispetto al valore complessivo del titolo, nonché il confronto con i valori iscritti nel bilancio 2013 e con gli importi accertati negli anni 2012 e 2011.

TITOLO V	2014	%
CATEGORIA 1^ - Anticipazioni di cassa	1.100.000,00	100,00
CATEGORIA 2^ - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
CATEGORIA 3^ - Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00
CATEGORIA 4^ - Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00
Totale	1.100.000,00	100,00

TITOLO V	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1^ - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.150.000,00	1.100.000,00
CATEGORIA 2^ - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3^ - Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4^ - Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	1.150.000,00	1.100.000,00

1.6.1 Capacità di indebitamento

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

Tra questi la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente.

Il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui", ovvero il 2012.

A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre nel corso della presente relazione il calcolo della capacità di indebitamento residuo del nostro ente.

E' da segnalare che l'ultimo rigo della tabella propone il valore complessivo di mutui accendibili ad un tasso ipotetico con la quota interessi disponibile

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	Parziale	Totale
Titolo I - anno 2012	3.103.673,47	
Titolo II - anno 2012	230.231,11	
Titolo III - anno 2012	1.191.277,68	
Totale Entrate Correnti anno 2012		4.525.182,26
6,00% delle Entrate Correnti anno 2012	271.510,94	
Quota interessi prevista al 1° gennaio 2014	81.048,79	
Quota disponibile	190.462,15	
Mutui teoricamente accendibili al tasso del 4,50%		4.232.492,22

E' opportuno sottolineare che il risultato ottenuto misura un valore limite teorico da valutare contestualmente agli effetti prodotti dall'incremento della rata di rimborso prestiti sul Bilancio corrente.

1.6.2 Lo stock del debito residuo

Interessante, ai fini dell'approfondimento che stiamo conducendo, è anche la conoscenza dell'andamento dello stock del debito a seguito della gestione degli anni precedenti e di quella prevista nel corso dell'anno 2014.

Lo stock del debito	2011	2012	2013	2014
Residuo debito	2.590.864,52	2.400.392,98	1.756.346,95	1.568.884,05
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	190.471,54	202.378,02	187.462,90	198.672,11
Estinzioni anticipate	0,00	441.668,01	0,00	0,00
Altre variazioni (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.400.392,98	1.759.346,95	1.568.884,05	1.370.211,94

1.7 Le anticipazioni di cassa

Così come riportato nella tabella relativa all'analisi del titolo V, l'ente ha previsto l'importo dell'anticipazioni di tesoreria nel limite dell'anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000.

2 ANALISI DELLA SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questo paragrafo ci occuperemo di analizzare la spesa in maniera molto analoga a quanto visto per le entrate.

Nei paragrafi seguenti, pertanto, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento di quegli obiettivi programmatici previsti in fase di insediamento e successivamente ridefiniti nella Relazione Previsionale e Programmatica.

Il principio contabile n. 1, al punto 51, precisa: "La parte della spesa nel bilancio di previsione. È ordinata in titoli, funzioni, servizi e interventi. I titoli aggregano le spese in base alla loro natura e destinazione economica. Le funzioni ed i servizi sono commentati nei paragrafi successivi".

Per tale ragione analizzeremo, in sequenza, gli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni, servizi ed interventi.


2.1 Analisi per titoli

Il D.P.R. n. 194/96, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, non ha modificato la precedente articolazione, per cui i principali macroaggregati economici restano ancora individuati nei quattro titoli, che misurano rispettivamente:

- "**Titolo I**" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
- "**Titolo II**" le spese d'investimento, dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;
- "**Titolo III**" le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);
- "**Titolo IV**" le partite di giro.

La composizione dei quattro titoli è da correlare, come già esposto in precedenza, alle entrate. Nel nostro ente la situazione relativamente all'anno 2014 si presenta come riportato nelle tabelle e nel grafico sottostanti.

TITOLI DELLA SPESA	2014	%
TITOLO I - Spese correnti	5.186.327,89	51,43
TITOLO II - Spese in conto capitale	800.000,00	7,93
TITOLO III - Spese per rimborso prestiti	1.298.672,11	12,88
TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi	2.800.000,00	27,76
Totale	10.085.000,00	100,00



Nella tabella che segue, invece, viene effettuato un confronto con le previsioni definitive dell'anno 2013 e con gli importi impegnati negli anni 2012 e 2011.

TITOLI DELLA SPESA	2011	2012	2013	2014
TITOLO I - Spese correnti	4.883.526,12	4.262.869,30	5.242.537,10	5.186.327,89
TITOLO II - Spese in conto capitale	1.071.327,19	989.032,53	1.730.000,00	800.000,00
TITOLO III - Spese per rimborso prestiti	190.471,54	1.794.046,03	1.337.462,90	1.298.672,11
TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi	955.707,33	873.433,87	2.800.000,00	2.800.000,00
Totale	7.101.032,18	7.919.381,73	11.110.000,00	10.085.000,00

2.2 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo I e ricomprendono gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati. Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola per funzioni, servizi ed interventi.

Nelle previsioni di legge la spesa corrente è ordinata secondo le funzioni svolte dall'ente. Proprio queste ultime costituiscono il primo livello di disaggregazione del valore complessivo del titolo I.

In particolare, l'analisi condotta confrontando l'incidenza di ciascuna di esse rispetto al totale complessivo del titolo, dimostra l'attenzione rivolta dall'amministrazione verso alcune problematiche piuttosto che altre.

Il principio contabile n. 1, al punto 51, precisa: "Le funzioni. Le funzioni individuano in modo più articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate e cioè all'oggettivo esercizio di operazioni da parte delle articolazioni organizzative dell'ente a cui le stesse sono affidate per l'ottenimento di risultati.

Le funzioni considerate nella struttura di bilancio, distinte per tipologia di ente, sono stabilite dal D.P.R. n. 194 del 1996. L'articolazione della parte spesa del bilancio nelle funzioni così individuate non è derogabile o modificabile da parte degli enti locali".

Si evidenzia che tra le spese correnti trova allocazione l'intervento riservato al Fondo di riserva, il quale è stato oggetto delle seguenti modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012 che ha aggiunto i seguenti commi all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000: 2-bis "La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione". 2-ter "Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio".

Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio annuale 2014 e poi ciascuna funzione viene confrontata con gli importi delle previsioni definitive 2013 ed impegnati nel 2012 e 2011. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima funzione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per il prossimo esercizio.

TITOLO I	2014	%
FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo	2.019.516,69	38,94
FUNZIONE 02 - Giustizia	1.500,00	0,03
FUNZIONE 03 - Polizia locale	146.300,00	2,82
FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica	261.700,00	5,05
FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali	109.450,00	2,11
FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione	111.296,48	2,15
FUNZIONE 07 - Turismo	33.500,00	0,65
FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti	334.173,76	6,44
FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente	1.130.583,05	21,80
FUNZIONE 10 - Settore sociale	1.038.307,91	20,02
FUNZIONE 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00
FUNZIONE 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00
Totale	5.186.327,89	100,00

TITOLO I	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 01 – Amm.ne, gest.e controllo	1.746.206,84	1.528.682,14	2.146.678,88	2.019.516,69
FUNZIONE 02 - Giustizia	3.386,90	2.500,00	1.500,00	1.500,00
FUNZIONE 03 - Polizia locale	121.450,94	116.018,04	120.800,00	146.300,00
FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica	268.778,65	255.813,01	268.800,00	261.700,00
FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali	114.236,39	122.146,42	116.600,00	109.450,00
FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione	111.190,69	118.488,39	115.790,64	111.296,48
FUNZIONE 07 - Turismo	36.464,50	37.464,50	37.500,00	33.500,00
FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti	300.118,89	253.683,78	335.488,59	334.173,76
FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente	1.124.247,68	884.226,25	1.068.433,01	1.130.583,05
FUNZIONE 10 - Settore sociale	1.057.444,64	943.846,77	1.030.945,98	1.038.307,91
FUNZIONE 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.883.526,12	4.262.869,30	5.242.537,10	5.186.327,89

2.2.1 Riduzioni obbligatorie di voci di spesa

Le varie disposizioni di legge che negli ultimi anni si sono susseguite hanno introdotto alcuni vincoli e limiti a determinate tipologie di spesa.

Preciando in questa sede da ogni valutazione in merito alla costituzionalità delle norme che introducono detti limiti, in questo capitolo si vuole comunque dimostrare il rispetto, in sede di costruzione del bilancio, dei vincoli richiamati.

Spesa di personale

La spesa di personale per l'anno 2014 calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato è pari ad euro 1.225.200,00 corrispondente al dato dell'anno precedente.

Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di spesa del personale, si chiarisce inoltre che il nostro ente presenta

- un rapporto spesa personale/spesa corrente pari per l'anno 2014 al 24% e dunque inferiore al limite di legge fissato nel valore limite del 50%. Ai fini del calcolo della spesa di personale, l'articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 precisa che "si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica."
- Poiché la percentuale riportata nel punto precedente è inferiore al limite di legge (50%) per l'anno 2014 l'ente può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. (*art. 9, comma 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*).

- Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non supera il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è stato automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio così come illustrato nella circolare R.G.S. n. 12 del 15.04.2011.

Spesa di studi ed incarichi di consulenza

Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013 conv. con legge n. 125/2013 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dagli enti locali non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Spese di rappresentanza

Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Spese per sponsorizzazioni

Si dà atto che non sono state previste spese per sponsorizzazioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e delle successive interpretazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti.

Spese per missioni

Le spese per missioni anche all'estero dei dipendenti sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78/

Spese di formazione

Le spese di formazione sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010.

Spese per automezzi

Le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla legge n. 135/2012.

2.3 Spese in conto capitale

Con il termine *Spese in conto capitale* generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo I, anche per quelle in conto capitale l'analisi per funzione costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo II.

Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per funzione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo II per funzione nel bilancio annuale 2014 e, successivamente, ciascuna funzione viene confrontata con gli importi degli stanziamenti definitivi dell'anno 2013 e con quelli risultanti dagli impegni degli anni 2012 e 2011.

E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

TITOLO II	2014	%
FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo	564.000,00	70,50
FUNZIONE 03 - Polizia locale	0,00	0,00
FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica	0,00	0,00
FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione	0,00	0,00
FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti	138.000,00	17,25
FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente	53.000,00	6,63
FUNZIONE 10 - Settore sociale	45.000,00	5,63
Totale	800.000,00	100,00

TITOLO II	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 01 – Amm.ne, gestione e controllo	173.323,32	584.032,53	791.000,00	564.000,00
FUNZIONE 03 - Polizia locale	19.380,87	0,00	200.000,00	0,00
FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica	149.692,00	40.000,00	0,00	0,00
FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione	0,00	20.000,00	300.000,00	0,00
FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti	80.000,00	45.000,00	142.000,00	138.000,00
FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente	618.931,00	250.000,00	257.000,00	53.000,00
FUNZIONE 10 - Settore sociale	30.000,00	50.000,00	40.000,00	45.000,00
Totale	1.071.327,19	989.032,53	1.730.000,00	800.000,00

2.3.1 Il programma triennale degli investimenti

In relazione agli investimenti previsti nel titolo II si precisa che all'interno del titolo, distinto nelle funzioni, sono ricomprese anche le previsioni relative ai lavori pubblici.

A tal fine si fa presente:

- che l'ente ha redatto il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al Decreto ministeriale 11 novembre 2011
- che lo schema di programma è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale ed è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi;
- che nello stesso sono indicate:
 - a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal comma 3 dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 3, comma 2 del Decreto ministeriale 11 novembre 2011, sopra richiamato;
 - b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- che per gli interventi contenuti nell'Elenco annuale, ad eccezione degli interventi di manutenzione, è stato approvato il progetto preliminare o lo studio di fattibilità;
- che il programma delle opere pubbliche è stato redatto in considerazione dei pagamenti possibili nel triennio 2014-2016 ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dal Patto di Stabilità.

Rinviando a tale documento per una lettura analitica, si vuole comunque segnalare che questa amministrazione sta portando avanti un attento programma di investimenti che purtroppo, nel corso dell'esercizio, sarà continuamente limitato dai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno.

2.4 Spese per rimborso di prestiti

Il titolo III della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti.

Si ricorda, infatti, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta all'intervento 06 del Titolo I della spesa.

L'analisi delle *Spese per rimborso di prestiti* si sviluppa esclusivamente per interventi e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve e medio da quelle a lungo termine e successivamente tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle e nei grafici sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale degli interventi rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2014 e, di seguito, il confronto di ciascuno di essi con il valore del bilancio assestato per il 2013, oltre che per il 2012 ed il 2011.

TITOLO III	2014	%
Rimborso per anticipazioni di cassa	1.100.000,00	84,70
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	198.672,11	15,30
Totale	1.298.672,11	100,00

TITOLO III	2011	2012	2013	2014
Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	190.471,54	644.046,03	187.462,90	198.672,11
Totale	190.471,54	1.794.046,03	1.337.462,90	1.298.672,11

3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, prima di procedere all'analisi degli equilibri del bilancio, si ritiene interessante dedicare attenzione al Risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2013 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2014. D'altra parte, rileggendo le tabelle relative agli equilibri, si nota come esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

Non bisogna dimenticare, infatti, che l'attività programmata di un ente, per quanto analizzabile con riferimento all'anno futuro (in base al principio dell'annualità), non può essere vista del tutto avulsa dagli esercizi precedenti, dai quali risulta influenzata per effetto dei risultati finanziari positivi o negativi.

L'avanzo o il disavanzo di amministrazione misurano la capacità dell'ente di ottenere, al termine di un esercizio, un pressoché totale equilibrio tra le entrate inizialmente previste e poi accertate e le spese stimate ad inizio dell'anno ed impegnate al termine dello stesso.

In linea generale, se al termine dell'esercizio registriamo un risultato di pareggio in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti, allargando l'analisi ad un periodo più lungo, quale quello di una programmazione triennale, ci rendiamo conto che anche risultati positivi e negativi possono essere giustificati se trovano un'adeguata manifestazione finanziaria nel corso degli esercizi futuri.

In realtà il legislatore non ha trattato nello stesso modo i risultati positivi e quelli negativi delle precedenti gestioni. Se, infatti, eventuali disavanzi devono trovare copertura finanziaria nel bilancio successivo, costituendo una spesa prioritaria rispetto ad altre facoltative, non altrettanto accade per l'avanzo che, in sede di predisposizione del bilancio, non può essere indifferentemente destinato a spese correnti o d'investimento.

In un'ottica prudenziale, il legislatore ha previsto che esso possa trovare iscrizione solo nelle ipotesi previste e chiaramente specificate nei commi 2 e 3 dell'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000.

In particolare, *"l'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:*

- a. per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;*
- b. per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 e per l'estinzione anticipata di prestiti (art. 187 del TUEL così come modificato dalla Legge Finanziaria 2008);*
- c. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'articolo 193, ove non possa provvedersi, con mezzi ordinari, al finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e alle altre spese correnti solo in sede di assestamento.*
- d. per il finanziamento di spese di investimento".*

Il legislatore ha altresì previsto che, *"nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle*

lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi, l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati".

Sul tema è intervenuto anche l'Osservatorio che, comunque, al punto 54 del principio contabile n. 1 si è limitato a precisare: "Il bilancio di previsione è un bilancio finanziario di competenza «mista» per effetto della previsione dell'art. 165, c. 11 del Tuel, per la quale «l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188 del Tuel, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese».

Il risultato di amministrazione, da considerare per ogni effetto di legge, salvo deroghe di legge, è quello accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione. Esso può essere utilizzato, con l'iscrizione in bilancio, per le destinazioni espressamente previste dall'art. 187 del Tuel.

L'avanzo presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio può essere iscritto in bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma l'obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l'approvazione del rendiconto".

Tuttavia, prima di ricorrere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, è necessario verificare di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. n. 267/2000. Infatti il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ha aggiunto il seguente comma 3-bis all'art. 187: "L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222".

Questa breve disanima permette di comprendere meglio le scelte poste in essere dall'amministrazione nel corso dell'ultimo triennio.

A riguardo è stata predisposta la tabella che segue nella quale è evidenziato l'importo complessivo dell'avanzo così come applicato al bilancio 2014 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento oltre che il trend storico riferito agli anni dal 2011 al 2013.

Avanzo	2011	2012	2013	2014
Avanzo applicato per Spese correnti	0,00	384.498,53	0,00	0,00
Avanzo applicato per Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Avanzo applicato	0,00	384.498,53	0,00	0,00

Disavanzo	2011	2012	2013	2014
Disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune di Soave si riserva di utilizzare quota dell'Avanzo 2013 disponibile per il rimborso delle quote capitale dei mutui e prestiti (art. 2 c. 13 della Legge Finanziaria 2008), non appena il Ministero dell'Interno andrà a determinare la quota minima di riduzione del debito pubblico che dovrà rispettare questo ente.

PARTE SECONDA: GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2014

4 ANALISI DEGLI EQUILIBRI PARZIALI: UNA VISIONE D'INSIEME

Nella prima parte della relazione abbiamo riportato la tabella che sintetizza la manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione, mettendo a confronto tutti i titoli di entrata e tutti i titoli di spesa. L'eccessiva sinteticità, però, con cui attraverso la suddetta tabella viene presentata la gestione dell'ente, potrebbe non essere sufficientemente esaustiva a coloro che non hanno partecipato alla stesura del documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non avrebbero elementi di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite.

Ai fini di una conoscenza del bilancio e dei suoi contenuti, risulta indispensabile evidenziare le modalità con cui l'ente ha proceduto alla raccolta delle risorse da soggetti diversi, quali i cittadini e/o gli altri enti, determinando, preventivamente, l'ammontare complessivo delle somme a disposizione da spendere e, di conseguenza, l'ammontare delle spese da effettuare. Nella costruzione di un documento contabile quale quello in esame, infatti, l'ente si è trovato di fronte ad una scelta alternativa, imposta dall'esiguità delle risorse a disposizione, che porta o a privilegiare il potenziamento della spesa corrente ed i servizi dell'ente, oppure ad utilizzare le stesse somme per realizzare infrastrutture determinando, in tal modo, attraverso la maggiore spesa per interessi ed il rimborso delle quote capitali, una contrazione delle possibilità di spesa corrente futura.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

In generale si può ritenere che il già enunciato principio di equilibrio finanziario tra la parte entrata e spesa del bilancio dovrebbe trovare riscontro in ciascuna delle partizioni proposte. In realtà, in alcuni casi, si possono riscontrare situazioni di disequilibrio di segno opposto che si compensano tra di loro e che sono riconosciute ammissibili dallo stesso legislatore.

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e spese relative, mentre ai paragrafi successivi si rinvierà l'analisi dettagliata di ciascuno di essi.

Le parti del Bilancio	Risultato totale
Risultato del Bilancio corrente (<i>Entrate correnti - Spese correnti</i>)	0,00
Risultato del Bilancio investimenti (<i>Entrate c/capitale - Spese c/capitale</i>)	0,00
Risultato del Bilancio movimento di fondi (<i>Entrate movim.fondi - Spese movim.fondi</i>)	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (<i>Entrate c/terzi - Spese c/terzi</i>)	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	0,00

4.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova, anche se in modo implicito, la sua definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge."*

In generale potremmo dire che esso misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione: **Entrate correnti \geq Spese correnti**

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

BILANCIO CORRENTE - ENTRATE	Importo	
a) Titolo I - Entrate tributarie	(+)	3.363.637,94
b) Titolo II - Entrate da trasferimenti	(+)	394.862,53
c) Titolo III - Entrate extratributarie	(+)	1.626.499,53
A) Totale Entrate titoli I, II, III (a+b+c)	(=)	5.385.000,00
d) Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	0,00
e) Avanzo applicato alle spese correnti	(+)	0,00
f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria	(+)	0,00
g) Entrate per investimenti che finanziano la spesa corrente	(+)	0,00
B) Totale rettifiche Entrate correnti (-d+e+f+g)	(=)	0,00
E1) TOTALE ENTRATE BILANCIO CORRENTE (A+B)	(=)	5.385.000,00

BILANCIO CORRENTE - SPESE	Importo	
h) Titolo I - Spese correnti	(+)	5.186.327,89
i) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	(+)	1.298.672,11
C) Totale Spese titoli I, III (h+i)	(=)	6.485.000,00
l) Titolo III cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(-)	1.100.000,00
m) Titolo III cat.02 - Finanziamenti a breve	(-)	0,00
n) Disavanzo applicato al Bilancio corrente	(+)	0,00
D) Totale rettifiche Spese correnti (-l-m+n)	(=)	-1.100.000,00
S1) TOTALE SPESE BILANCIO CORRENTE (C+D)	(=)	5.385.000,00

RISULTATO BILANCIO CORRENTE COMPETENZA	Importo	
E1) Totale Entrate del Bilancio corrente	+	5.385.000,00
S1) Totale Spese del Bilancio corrente	-	5.385.000,00
R1) Risultato del Bilancio corrente Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E1-S1)	=	0,00

4.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

In particolare, le spese d'investimento sono finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente.

Esse permettono di assicurare quelle infrastrutture necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del comune, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.

Contabilmente tali spese sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, spesso, trovano specificazione nel Programma triennale delle opere pubbliche a cui si rinvia per un approfondimento.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 199 del D.Lgs. n. 267/2000, l'ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento mediante: l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti; avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni, proventi da concessioni edilizie; la contrazione di mutui passivi; l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle regioni o di altri enti del settore pubblico allargato; l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito, sebbene senza alcun dubbio sia stata la principale forma di copertura delle spese d'investimento, si ripercuote sul bilancio gestionale dell'ente per l'intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento.

Ne consegue che, a parità di spesa, la copertura delle quote di interessi passivi generati da nuovi mutui deve essere finanziata o con una riduzione di altre spese correnti consolidate oppure con un incremento delle entrate correnti.

Oggi, con la continua evoluzione della normativa in materia di capacità di indebitamento, che ne ha ridotto la possibilità di accesso, e di Patto di Stabilità, il ricorso all'indebitamento deve essere inteso come *estrema ratio*, mentre vanno preferite le forme di autofinanziamento per la realizzazione degli investimenti.

La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti previste nei titoli IV e V, con l'esclusione delle somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione, con le spese del titolo II da cui dovremmo però sottrarre l'intervento "Concessioni di crediti" che, come vedremo, sarà ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\textit{Entrate per investimenti} \leq \textit{Spese per investimenti}$$

In particolare, nella tabella che segue si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE	Importo	
a) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, trasferimento di capitali, ecc.	(+)	800.000,00
b) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti	(+)	1.100.000,00
A) Totale titoli IV e V Entrate (a+b)	(=)	1.900.000,00
c) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti	(-)	0,00
d) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(-)	1.100.000,00
e) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine	(-)	0,00
f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria	(-)	0,00
g) Entrate per investimenti che finanziano le spese correnti	(-)	0,00
h) Entrate correnti che finanziano gli investimenti	(+)	0,00
i) Avanzo applicato al Bilancio investimenti	(+)	0,00
B - Totale rettifiche Entrate Bilancio investimenti (-c-d-e-f-g+h+i)	(=)	-1.100.000,00
E2) TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI (A+B)	(=)	800.000,00

BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE	Importo	
Titolo II - Spese in conto capitale	(+)	800.000,00
C) Totale Spese titolo II	(=)	800.000,00
Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti	(-)	0,00
D) Totale rettifiche spese Bilancio investimenti	(=)	0,00
S2) TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI (C+D)	(=)	800.000,00

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI	Importo	
E2) Totale Entrate del Bilancio investimenti	+	800.000,00
S2) Totale Spese del Bilancio investimenti	-	800.000,00
R2) Risultato Bilancio investimenti Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E2-S2)	=	0,00

4.3 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto meno, sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto Bilancio per movimento fondi che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie previste nell'anno 2014, quali: *le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi; i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi; le riscossioni e le concessioni di crediti.*

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\textbf{Totale Entrate movimento fondi} = \textbf{Totale Spese movimento fondi}$$

In particolare, nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

BILANCIO MOVIMENTO FONDI - ENTRATE	Importo	
a) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti	(+)	0,00
b) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(+)	1.100.000,00
c) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine	(+)	0,00
E3) Totale Entrate del Bilancio movimento fondi (a+b+c)	(=)	1.100.000,00

BILANCIO MOVIMENTO FONDI - SPESE	Importo	
d) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti	(+)	0,00
e) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni di cassa	(+)	1.100.000,00
f) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	0,00
S3) Totale Spese del Bilancio movimento fondi (d+e+f)	(=)	1.100.000,00

RISULTATO BILANCIO MOVIMENTO FONDI	Importo	
E3) Totale Entrate del Bilancio movimento di fondi	+	1.100.000,00
S3) Totale Spese del Bilancio movimento di fondi	-	1.100.000,00
R3) Risultato del Bilancio movimento fondi (E3-S3)	=	0,00

4.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al titolo VI ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: *le ritenute d'imposta sui redditi; le somme destinate al servizio economato; i depositi contrattuali.*

Sul tema è intervenuto anche il principio contabile n. 1 che al punto 48 precisa: *"I servizi per conto di terzi sono servizi che impongono entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito ed un debito dell'ente. Sono puntualmente definiti e sono immodificabili".*

L'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Titolo VI Entrate} = \text{Titolo IV Spese}$$

Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

RISULTATO BILANCIO DI TERZI	Importo	
E4) Totale Entrate del Bilancio di terzi	+	2.800.000,00
S4) Totale Spese del Bilancio di terzi	-	2.800.000,00
R3) Risultato del Bilancio di terzi (E4-S4)	=	0,00

4.5 Il Patto di stabilità 2014

La legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) torna a modificare le disposizioni riguardanti il patto di stabilità per il triennio 2014/2016 lasciando però inalterato gran parte dell'impianto introdotto nell'anno 2012. Il patto di stabilità degli enti locali per l'anno 2014 risulta, pertanto, ancora disciplinato dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013). A detta disposizione si aggiungono altre disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, e nel D.L. n. 16/2012 che ha introdotto il "Patto di stabilità interno nazionale orizzontale". Ad esse si aggiungono poi le altre disposizioni che nel corso dell'anno 2013 hanno ulteriormente integrato e modificato le fattispecie da escludere dal saldo finanziario.

Analizzando le modalità di costruzione della manovra si può concludere che l'impianto di calcolo resta sostanzialmente confermato: gli enti, per la determinazione degli obiettivi del Patto, dovranno continuare a determinare l'obiettivo ed il saldo in termini di competenza mista, ovvero considerando la competenza (accertamenti ed impegni) per le entrate e le spese correnti e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e le spese in conto capitale con riferimento però alla media storica triennale delle spese correnti (2009/2011).

Esaminando l'articolo 31 della legge richiamata (Legge n. 183/2011) e le istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato, il modello di Patto proposto dal legislatore può essere articolabile in fasi distinte caratterizzato da:

- a) definizione del saldo obiettivo per ciascuna annualità;
- b) monitoraggio;
- c) verifica finale a cui è correlato l'eventuale sistema sanzionatorio.

Con riferimento al primo aspetto, dalla lettura della norma si fa presente che, per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti devono attenersi alla seguente procedura:

- calcolare la media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (si noti la modifica del triennio rispetto all'anno 2013);
- applicare, a questo valore medio le percentuali per gli anni 2014, 2015 e 2016 pari, rispettivamente, a 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e al 14,62% per il 2016 nel caso di comuni e 19,25% per gli anni 2014 e 2015 e 20,05% per il 2016 nel caso di province;
- sterilizzare il saldo ottenuto della riduzione dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
- aggiungere/sottrarre al valore ottenuto l'ulteriore addendo determinato dall'eventuale applicazione del patto di stabilità territoriale;
- aggiungere/sottrarre al valore ottenuto l'ulteriore addendo determinato dall'eventuale applicazione di ulteriori riduzioni previste dalla normativa (enti in sperimentazione, gestione associata, ...).

Restano invece pressoché inalterate le modalità operative riguardanti:

- la predisposizione di un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del patto 2014-2016 da allegare al bilancio;
- la verifica semestrale da trasmettere alla RGS entro il 31 luglio ed il 31 gennaio utilizzando un apposito modello definito con decreto ed utilizzando il sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>;
- la certificazione finale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'articolo 31, comma 26, della Legge n. 183/2011 conferma quanto già previsto con il D.Lgs. n. 149/2011 di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, riportando ad unità il testo relativo al patto eccessivamente distribuito tra disposizioni di legge.

L'ente che non rispetterà il Patto di stabilità 2014 e quelli successivi:

- è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In proposito, va segnalato che il D.L. n. 16/2012 ha eliminato il tetto alla sanzione precedentemente fissato al 3% delle

entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, con conseguente, ulteriore penalizzazione per gli enti inadempienti. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi, essi sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

- non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio così come risultanti dal conto consuntivo senza alcuna esclusione;
- non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.06.2010.

Alla luce di quanto sopra riportato ed al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente, si è provveduto nel nostro ente al calcolo del valore obiettivo da conseguire nell'anno 2014:

Calcolo obiettivo al netto dei trasferimenti	Importo
Determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE DELLA SPESA MEDIA 2009/2011	728
Neutralizzazione del taglio dei trasferimenti	- 273
Saldo obiettivo	455

Obiettivo finale	Importo
Rideterminazione obiettivo Clausola di Salvaguardia	460
Patto Nazionale "Orizzontale"	0
Patto Nazionale "Verticale"	0
Patto regionale "Verticale"	0
Patto Regionale "Verticale Incentivato"	- 262
Patto Regionale "Orizzontale"	0
Saldo obiettivo rideterminato Patto Territoriale	198
Importo della riduz. dell'obiettivo (art. 1, co. 122, L. n. 220/2010)	0
Variazione dell'obiettivo per gestioni associate sovra comunali (art. 31, c. 6bis , L. n. 183/2011)	0
Saldo obiettivo 2014	198

Considerato il valore così come sopra riportato e delle prime analisi compiute, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 18 dell'articolo 31 della Legge n. 183/2011 che, si ricorda, dispone di allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo della capacità dell'ente di conseguire il sopraddetto risultato, si può concludere che l'ente è in grado di conseguire il risultato attraverso una adeguata politica di budgettizzazione e di monitoraggio costante della spesa.

PARTE TERZA: LA LETTURA DEL BILANCIO PER INDICI

5 LA LETTURA DEL BILANCIO PER INDICI

I valori del bilancio d'esercizio emersi nel corso della precedente trattazione possono essere oggetto di varie elaborazioni e correlazioni, opportunamente effettuate, allo scopo di approfondire le conoscenze sull'assetto dell'ente e sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale.

In tale ambito, un particolare interesse riveste l'analisi del quadro degli indicatori di seguito proposti.

Si tratta di un'elencazione, certamente non esaustiva, dei principali indicatori di bilancio, che mira ad evidenziare opportunità e vincoli connessi alla gestione del nostro ente.

A tal fine, in questa parte finale della relazione saranno presentati nell'ordine:

- *gli indici di entrata;*
- *gli indici di spesa;*
- *gli alberi di indici settoriali*, che presentano contemporaneamente più indicatori in modo correlato cercando di offrire utili spunti per un'indagine sull'assetto strutturale, gestionale ed ambientale del nostro ente.

5.1 Indici di entrata

Al fine di rappresentare i dati contabili proposti nelle precedenti parti della presente relazione, ci si è orientati, per quanto riguarda l'entrata, verso una serie di indici di struttura che, proponendo un confronto tra i dati contabili ed extracontabili, aiuta nella lettura del bilancio.

In particolare, nei paragrafi seguenti, verranno calcolati e commentati i seguenti quozienti di bilancio:

- *Indice di autonomia finanziaria;*
- *Indice di autonomia impositiva;*
- *Prelievo tributario pro capite;*
- *Indice di autonomia tariffaria propria.*

Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato con riferimento alle previsioni dell'anno 2014, vengono proposti i valori ottenuti effettuando un confronto con le previsioni dell'esercizio 2013 e con quelli relativi agli anni 2012 e 2011.


5.1.1 Indice di autonomia finanziaria

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le Entrate tributarie (titolo I) ed extratributarie (titolo III) con il Totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun comune di acquisire autonomamente delle disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.

In altri termini questo indice non considera nel Bilancio corrente i trasferimenti nazionali e regionali, ordinari e straordinari, che annualmente l'ente riceve e che, in passato, costituivano la maggiore voce di entrata. Per effetto del decentramento amministrativo oggi in atto, il sopra richiamato processo, ancora molto presente nella realtà degli enti, è in corso di inversione. A cominciare dall'introduzione dell'IMU, infatti, stiamo assistendo ad un progressivo aumento delle voci di entrate non direttamente derivanti da trasferimenti di altri enti del settore pubblico. Ne consegue la necessità di procedere ad una lettura dell'andamento dell'indicatore in esame sottolineando come detto valore, variabile tra 0 e 1, assuma un significato positivo quanto più il risultato si avvicina all'unità.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 2014, da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia, in modo ancora più chiaro, l'andamento.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
E1 - Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	0,93	0,95	0,89	0,93




5.1.2 Indice di autonomia impositiva

L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di II livello, che permette di comprendere ed approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico allargato, sia determinata da entrate proprie di natura tributaria.

Il valore di questo indice può variare teoricamente tra 0 e 1, anche se le attuali norme che regolano l'imposizione tributaria negli enti locali impediscono di fatto l'approssimarsi del risultato all'unità.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 2014 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia, in modo ancora più chiaro, l'andamento.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
E2 - Autonomia impositiva	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	0,66	0,69	0,57	0,62




5.1.3 Prelievo tributario pro capite

Il dato ottenuto con l'indice di autonomia impositiva, utile per un'analisi disaggregata, non è di per sé facilmente comprensibile e, pertanto, al fine di sviluppare analisi spazio - temporali sullo stesso ente o su enti che presentano caratteristiche fisiche, economiche e sociali omogenee, può essere interessante calcolare il *Prelievo tributario pro capite*, che misura l'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in altri termini, l'importo pagato in media da ciascun cittadino per imposte di natura locale nel corso dell'anno.

Anche per questo indicatore, nella parte sottostante, viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 2014, da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia, in modo ancora più chiaro, l'andamento.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
E3 - Prelievo tributario pro capite	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$	476,24	439,05	437,54	475,83



5.1.4 Indice di autonomia tariffaria propria


L'indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione delle entrate del titolo I alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti. Un secondo indice deve essere attentamente preso in considerazione in quanto costituisce il complementare di quello precedente, evidenziando la partecipazione delle entrate proprie nella formazione delle entrate correnti e, precisamente, l'indice di autonomia tariffaria propria.

Valori particolarmente elevati di quest'ultimo dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate derivanti dai servizi pubblici forniti o da un'accurata gestione del proprio patrimonio.

Il valore, anche in questo caso espresso in termini decimali, è compreso tra 0 ed 1 ed è da correlare con quello relativo all'indice di autonomia impositiva.

Nella parte seguente viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 2014, da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia, in modo ancora più chiaro, l'andamento del trend storico.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
E4 - Autonomia tariffaria propria	$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	0,27	0,26	0,32	0,30



5.1.5 Riepilogo degli indici di entrata

In conclusione dell'analisi degli indici di entrata, si ritiene interessante proporre una tabella riepilogativa riportante i risultati riferiti all'anno 2014, espressi in termini decimali ed in percentuale.

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2014	(%)
E1 - Autonomia finanziaria	=	<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Entrate correnti	0,93	93%
E2 - Autonomia impositiva	=	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	0,62	62%
E3 - Prelievo tributario pro capite	=	<u>Entrate tributarie</u> Popolazione	475,83	-
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	=	<u>Entrate extratributarie</u> Entrate correnti	0,30	30%

Allo stesso modo si riporta una seconda tabella riepilogativa in cui gli stessi indici sono analizzati nella loro evoluzione nel corso del periodo 2011/2014, sempre attraverso un duplice confronto dei risultati espressi in decimali ed in percentuale.

DENOMINAZIONE INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
E1 - Autonomia finanziaria	0,93	0,95	0,89	0,93	93%	95%	89%	93%
E2 - Autonomia impositiva	0,66	0,69	0,57	0,62	66%	69%	57%	62%
E3 - Prelievo tributario pro capite	476,24	439,05	437,54	475,83	-	-	-	-
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	0,27	0,26	0,32	0,30	27%	26%	32%	30%

5.2 Indici di spesa

Al pari di quanto già detto trattando delle entrate, la lettura del bilancio annuale e pluriennale può essere agevolata ricorrendo alla costruzione di appositi indici che sintetizzano l'attività di programmazione e migliorano la capacità di apprezzamento dei dati contabili. Ai fini della nostra analisi, nei paragrafi seguenti verranno presentati alcuni rapporti che in quest'ottica rivestono maggiore interesse e precisamente:

- a) *la rigidità della spesa corrente;*
- b) *l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti;*
- c) *la spesa media del personale;*
- d) *l'incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti;*
- e) *la percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato;*
- f) *la spesa corrente pro capite;*
- g) *la spesa d'investimento pro capite.*

5.2.1 Rigidità delle spese correnti

La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed interessi) sul totale del titolo I della spesa. Quanto minore è il valore tanto maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio.


Il valore può variare, indicativamente, tenendo conto dei nuovi limiti introdotti con la ridefinizione dei parametri di deficitarietà, tra 0 e 0,57.

Quanto più il valore si avvicina allo 0,57 tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e degli interessi passivi.

Viceversa, il valore che si assesta al di sotto della soglia ideale dello 0,30 indica una maggiore elasticità del bilancio e maggiori spazi di manovra a disposizione dell'amministrazione per la gestione dei servizi per i cittadini.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 2014 da confrontare con quello degli anni precedenti.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
S1 - Rigidità delle Spese correnti	$\frac{\text{Personale} + \text{Interessi passivi}}{\text{Spese correnti}}$	0,29	0,32	0,28	0,25




5.2.2 Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

L'indice di rigidità della spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente l'incidenza di ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi) rispetto al denominatore del rapporto (totale delle spese correnti).

Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l'ente è tenuto a pagare annualmente per i mutui in precedenza contratti, avremo l'indice che misura 'Incidenza degli oneri finanziari sulle spese correnti.

Valori molto elevati dimostrano che la propensione agli investimenti relativa agli anni passati sottrae risorse correnti alla gestione futura e limita la capacità attuale di spesa.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	<u>Interessi passivi</u> Spese correnti	0,03	0,03	0,02	0,02




5.2.3 Incidenza della spesa del personale sulle spese correnti

Partendo dalle stesse premesse sviluppate nel paragrafo precedente, può essere separatamente analizzata 'l'incidenza della spesa del Personale sul totale complessivo delle Spese correnti.

La spesa del personale, infatti, rappresenta una delle voci che ha maggiore incidenza sul totale della spesa corrente dell'ente. Tale indice è complementare al precedente ed è, pertanto, molto utile per approfondire l'analisi sulla rigidità della spesa del titolo I.

Nella seguente tabella si propone il valore dell'indicatore in esame applicato ai bilanci 2011/2014, nonché una sua rappresentazione grafica.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	<u>Personale</u> Spese correnti	0,27	0,29	0,26	0,24



5.2.3.1 Spesa media del personale


L'incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente fornisce indicazioni a livello aggregato sulla partecipazione di questo fattore produttivo nel processo erogativo dell'ente locale.

Al fine di ottenere un'informazione ancora più completa, il dato precedente può essere integrato con un altro parametro quale la spesa media per dipendente.

Tale valore rappresenta, per ogni anno, la spesa per stipendi ed accessori corrisposti in media ad ogni dipendente.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto riportato al bilancio 2014, oltre a quelli relativi agli anni 2013, 2012 e 2011.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
S4 - Spesa media del personale	$\frac{\text{Personale}}{\text{n}^\circ \text{ dipendenti}}$	35.319,27	34.818,37	35.005,71	35.005,71




5.2.4 Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato

La Percentuale di copertura della spesa corrente con i trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato permette di comprendere la compartecipazione dello Stato, della regione e degli altri enti del settore pubblico allargato all'ordinaria gestione dell'ente.

Si tratta di un indice che deve essere considerato tenendo presente le numerose modifiche e leggi delega in corso di perfezionamento in questo periodo.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del bilancio 2014 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2013, 2012 e 2011.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	$\frac{\text{Trasferimenti correnti}}{\text{Spese correnti}}$	0,08	0,05	0,13	0,08



5.2.5 Spese correnti pro capite


L'indice *Spese correnti pro capite* costituisce un ulteriore indicatore particolarmente utile per un'analisi spaziale e temporale dei dati di bilancio.

Esso misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinaria gestione rapportata al numero di cittadini.

In senso lato questo indicatore misura l'onere che ciascun cittadino sostiene, direttamente o indirettamente, per finanziare l'attività ordinaria dell'ente e fornisce, se paragonato con i valori riferiti agli anni precedenti, utili spunti di riflessione sulla composizione della spesa dell'ente.

Di seguito viene proposto il valore risultante applicando la formula sotto riportata al bilancio 2014, 2013, 2012 e 2011.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
S6 - Spese correnti pro capite	$\frac{\text{Spese correnti}}{\text{Popolazione}}$	693,78	603,04	669,48	733,67




5.2.6 Spese in conto capitale pro capite

Al pari di quanto visto per la spesa corrente, un dato altrettanto importante può essere ottenuto, ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'ente, con la costruzione dell'indice della spesa in conto capitale pro capite, rapporto che misura il valore della spesa per investimenti che l'ente prevede di sostenere per ciascun abitante.

Tale valore ha rilevanza specie se analizzato con riferimento a più esercizi, in quanto denota l'andamento storico e tendenziale della politica di investimento posta in essere dall'amministrazione.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del bilancio 2014 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2013, 2012 e 2011.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2011	2012	2013	2014
S7 - Spese in conto capitale pro capite	$\frac{\text{Spese in conto capitale}}{\text{Popolazione}}$	152,20	139,91	230,58	113,17



5.2.7 Riepilogo degli indici di spesa

Al pari di quanto effettuato per l'entrata, si riporta una tavola riepilogativa degli indici di spesa, con valori riferiti all'anno 2014, espressi in decimali ed in percentuale.

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2014	(%)
S1 - Rigidità delle Spese correnti	=	<u>Personale + Interessi passivi</u> Spese correnti	0,25	25%
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	=	<u>Interessi passivi</u> Spese correnti	0,02	2%
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	=	<u>Personale</u> Spese correnti	0,24	24%
S4 - Spesa media del personale	=	<u>Personale</u> n° dipendenti	35.005,71	-
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	=	<u>Trasferimenti correnti</u> Spese correnti	0,08	8%
S6 - Spese correnti pro capite	=	<u>Spese correnti</u> Popolazione	733,67	-
S7 - Spese in conto capitale pro capite	=	<u>Spese in conto capitale</u> Popolazione	113,17	-

Gli stessi indici sono poi analizzati confrontandone il risultato previsto per il 2014 con quelli degli anni precedenti 2011, 2012 e 2013.

DENOMINAZIONE INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
S1 - Rigidità delle Spese correnti	0,29	0,32	0,28	0,25	29%	32%	28%	25%
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,03	0,03	0,02	0,02	3%	3%	2%	2%
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,27	0,29	0,26	0,24	27%	29%	26%	24%
S4 - Spesa media del personale	35.319,27	34.818,37	35.005,71	35.005,71	-	-	-	-
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,08	0,05	0,13	0,08	8%	5%	13%	8%
S6 - Spese correnti pro capite	693,78	603,04	669,48	733,67	-	-	-	-
S7 - Spese in conto capitale pro capite	152,20	139,91	230,58	113,17	-	-	-	-


5.3 Alberi di indici settoriali

Quest'ultima sezione è finalizzata all'individuazione di differenti aree di indagine, per ognuna delle quali viene proposto un apposito albero di indicatori.

Le aree di indagine proposte sono:

- l'*Autonomia di gestione*, che evidenzia il grado di dipendenza dell'ente dai trasferimenti di terzi, nonché la capacità dell'ente di procacciarsi autonomamente le fonti di finanziamento;
- l'*Incidenza del gettito tributario proprio sulla popolazione amministrata*, che mostra la partecipazione diretta in termini finanziari della collettività amministrata alla vita dell'ente;
- la *Rigidità del bilancio*, che definisce le capacità di manovra dell'amministrazione nel breve periodo;
- la *Rilevanza della spesa fissa*, che permette di conoscere la composizione e la reale governabilità della spesa;
- la *Propensione alla spesa*, che approfondisce la conoscenza sulla destinazione delle spese effettuate dall'amministrazione;
- i *Parametri ambientali*, ossia macro indicatori di natura endogena ed esogena, che misurano gli effetti sulla gestione dell'ente di variabili non direttamente governabili dall'amministrazione.


5.3.1 Autonomia di gestione



DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2014	(%)
1.1 Autonomia finanziaria	=	<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Entrate correnti	0,93	93%
1.2 Autonomia impositiva	=	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	0,62	62%
1.3 Autonomia impositiva su entrate proprie	=	<u>Entrate tributarie</u> Entrate tributarie + extratributarie	0,67	67%
1.4 Dipendenza erariale	=	<u>Trasferimenti correnti Stato</u> Entrate correnti	0,02	2%
1.5 Copertura delle Spese correnti con Trasf.correnti	=	<u>Trasferimenti correnti</u> Spese correnti	0,08	8%
1.6 Autonomia tariffaria	=	<u>Entrate extratributarie</u> Entrate correnti	0,30	30%
1.7 Autonomia tariffaria su entrate proprie	=	<u>Entrate extratributarie</u> Entrate tributarie + extratributarie	0,33	33%

DENOMINAZIONE INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1.1 Autonomia finanziaria	0,93	0,95	0,89	0,93	93%	95%	89%	93%
1.2 Autonomia impositiva	0,66	0,69	0,57	0,62	66%	69%	57%	62%
1.3 Autonomia impositiva su entrate proprie	0,71	0,72	0,64	0,67	71%	72%	64%	67%
1.4 Dipendenza erariale	0,03	0,02	0,06	0,02	3%	2%	6%	2%
1.5 Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,08	0,05	0,13	0,08	8%	5%	13%	8%
1.6 Autonomia tariffaria	0,27	0,26	0,32	0,30	27%	26%	32%	30%
1.7 Autonomia tariffaria su entrate proprie	0,29	0,28	0,36	0,33	29%	28%	36%	33%


5.3.2 Incidenza del gettito tributario proprio sulla popolazione amministrata



DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2014	(%)
2.1 Prelievo tributario pro capite	=	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$	475,83	-
2.2 Pressione entrate proprie pro capite	=	$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}{\text{Popolazione}}$	705,92	-
2.3 Trasferimenti erariali pro capite	=	$\frac{\text{Trasferimenti correnti Stato}}{\text{Popolazione}}$	12,20	-

DENOMINAZIONE INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
2.1 Prelievo tributario pro capite	476,24	439,05	437,54	475,83	-	-	-	-
2.2 Pressione entrate proprie pro capite	667,78	607,58	680,01	705,92	-	-	-	-
2.3 Trasferimenti erariali pro capite	18,73	11,59	44,32	12,20	-	-	-	-


5.3.3 Rigidità del bilancio



DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2014	(%)
3.1 Rigidità strutturale	=	<u>Spesa personale + Rimborso mutui</u> Entrate correnti	0,26	26%
3.2 Rigidità della Spesa del personale	=	<u>Spesa del personale</u> Entrate correnti	0,23	23%
3.3 Rigidità delle Spese per investimento	=	<u>Rimborso mutui</u> Entrate correnti	0,04	4%
3.4 Rigidità delle Spese correnti	=	<u>Spesa personale + Interessi</u> Spese correnti	0,25	25%
3.5 Rigidità strutturale pro capite	=	<u>Spesa personale + Rimborso mutui</u> Popolazione	201,42	-
3.6 Rigidità della Spesa del personale pro capite	=	<u>Spesa personale</u> Popolazione	173,32	-

DENOMINAZIONE INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
3.1 Rigidità strutturale	0,29	0,42	0,26	0,26	29%	42%	26%	26%
3.2 Rigidità della Spesa del personale	0,26	0,28	0,23	0,23	26%	28%	23%	23%
3.3 Rigidità delle Spese per investimento	0,04	0,14	0,03	0,04	4%	14%	3%	4%
3.4 Rigidità delle Spese correnti	0,29	0,32	0,28	0,25	29%	32%	28%	25%
3.5 Rigidità strutturale pro capite	212,71	268,43	199,84	201,42	-	-	-	-
3.6 Rigidità della Spesa del personale pro capite	185,65	177,32	173,32	173,32	-	-	-	-


5.3.4 Rilevanza delle spese fisse



DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2014	(%)
4.1 Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	=	$\frac{\text{Interessi passivi}}{\text{Spese correnti}}$	0,02	2%
4.2 Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	=	$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Spese correnti}}$	0,24	24%
4.3 Spesa media del personale	=	$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{n° dipendenti}}$	35.005,71	-

DENOMINAZIONE INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
4.1 Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,03	0,03	0,02	0,02	3%	3%	2%	2%
4.2 Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,27	0,29	0,26	0,24	27%	29%	26%	24%
4.3 Spesa media del personale	35.319,27	34.818,37	35.005,71	35.005,71	-	-	-	-

5.3.5 Propensione alla spesa



DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2014	(%)
5.1 Spese correnti pro capite	=	<u>Spese correnti</u> Popolazione	733,67	-
5.2 Spese in conto capitale pro capite	=	<u>Spese in c/capitale</u> Popolazione	113,17	-
5.3 Propensione all'investimento	=	<u>Spese in c/capitale</u> Sp.corr. + Sp.c/cap. + Rimb.prestiti	0,11	11%

DENOMINAZIONE INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
5.1 Spese correnti pro capite	693,78	603,04	669,48	733,67	-	-	-	-
5.2 Spese in conto capitale pro capite	152,20	139,91	230,58	113,17	-	-	-	-
5.3 Propensione all'investimento	0,17	0,14	0,21	0,11	17%	14%	21%	11%

5.3.6 Parametri ambientali

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2014	(%)
6.1 Numero di abitanti per dipendente	=	<u>Popolazione</u> n° dipendenti	201,97	-
6.2 Spese correnti controllabili per dipendente	=	<u>Sp. correnti - Personale - Interessi</u> n° dipendenti	110.859,40	-
6.3 Incidenza dell'inflazione nel 2013	=	Andamento inflazione (stima anno 2013)	-	1,5%

DENOMINAZIONE INDICATORE	2011	2012	2013	2014
6.1 Numero di abitanti per dipendente	190,24	196,36	201,97	201,97
6.2 Spese correnti controllabili per dipendente	93.067,15	80.228,90	97.572,26	110.859,40

PARTE QUARTA: L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI

6 I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE

L'analisi condotta nelle parti precedenti, ed in particolare quella per funzione, fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'ente deve porre in essere.

Ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una lettura articolata per servizi: questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del comune vi è proprio quello di erogare servizi alla collettività amministrata.

Il principio contabile n. 1 al punto 52 precisa che: "I servizi sono determinati dal D.P.R. n. 194 del 1996 e non sono modificabili, salvo per la facoltà concessa (dall'art. 2, comma 7, del medesimo D.P.R. n. 194 del 1996) ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ed alle comunità montane di utilizzare il "servizio prevalente", vale a dire individuare nell'ambito di ciascuna funzione un servizio che abbia carattere di prevalenza nello svolgimento delle attività riferibili alla funzione stessa ed iscrivere gli stanziamenti di spesa relativi alla funzione nei soli interventi di quel servizio.

Per servizio si può intendere sia il reparto organizzativo semplice o complesso composto di persone e mezzi per l'articolazione di un'area organizzativa dell'ente, sia le attività che vi fanno capo per l'esercizio di parte di una funzione propria dello stesso ente deputata all'erogazione di prestazioni ai cittadini (funzioni finali) ovvero a fini interni di supporto e di strumentalità (funzioni strumentali e di supporto)".

Il principio contabile n. 1 al punto 52 precisa che: "Il servizio 1-8 ha carattere residuale. Pertanto, l'ente deve essere in grado di motivare la sua utilizzazione che deve in ogni caso non essere prevalente o comunque eccessiva".

L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale, anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore.

In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità tali da migliorarne la qualità ed assicurare la tutela e la partecipazione dei cittadini - utenti.

Il comune, pertanto, assume il ruolo di coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore ne ha distinto tre principali tipologie:

- *i servizi istituzionali;*
- *i servizi a domanda individuale;*
- *i servizi produttivi.*

Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché totale di proventi diretti, trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.

Al contrario i servizi a domanda individuale ed, ancor più, quelli a carattere produttivo si definiscono per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In realtà i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso la caratteristica di socialità per assumere quella tipicamente imprenditoriale.

6.1 I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro esistenza deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di un'imposizione giuridica.

Si evidenzia che i servizi istituzionali sono svolti tenendo in considerazione che le funzioni fondamentali dei comuni sono state elencate nell'art. 19 del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla Legge n. 135/2012, e sono i seguenti:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività.

6.2 I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale. A riguardo, si deve segnalare che il limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, non trova oggi più diretta applicazione, se non negli enti dissestati.

La definizione di un limite di copertura rappresenta, pertanto, un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente, in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente:

Servizi a domanda individuale - Bilancio 2014	Entrate 2014	Spese 2014	Risultato 2014	Copertura in percent.
Colonie e soggiorni stagionali	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
Parcheggi custoditi e parchimetri	10.000,00	500,00	9.500,00	2.000,00
Impianti sportivi	20.500,00	80.000,00	-59.500,00	25,62
Uso di locali non istituzionali	3.700,00	38.200,00	-34.500,00	9,69
Altri servizi a domanda individuale	31.000,00	30.750,00	250,00	100,81
Totale	140.200,00	224.450,00	-84.250,00	62,46

Volendo poi approfondire le componenti positive di ciascun servizio, si è predisposta la tabella seguente, nella quale le entrate sono distinte tra le tariffe e le rimanenti. Allo stesso modo, nella spesa vengono distinte le spese del personale dalle rimanenti.

Servizi a domanda individuale Composizione Entrate e Spese	Tariffe 2014	Altre Entrate 2014	Totale Entrate 2014	Personale 2014	Altre Spese 2014	Totale Spese 2014
Colonie e soggiorni stagionali	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Parcheggi custoditi e parchimetri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	500,00
Impianti sportivi	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Uso di locali non istituzionali	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	38.200,00	38.200,00
Altri servizi a domanda individuale	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.750,00	30.750,00
Totale	140.200,00	0,00	140.200,00	0,00	224.450,00	224.450,00

6.2.1 L'andamento triennale dei servizi a domanda individuale

Un ulteriore spunto di indagine può essere ottenuto confrontando l'andamento storico delle entrate e delle spese riportate di seguito nella tabella.

Servizi a domanda individuale Trend Entrate e Spese	Entrate 2011	Spese 2011	Entrate 2012	Spese 2012	Entrate 2013	Spese 2013
Colonie e soggiorni stagionali	53.528,95	59.702,55	63.715,60	67.975,47	64.718,90	65.127,54
Parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	0,00	9.058,30	500,00	9.390,50	500,00
Impianti sportivi	17.552,50	73.226,15	19.412,50	79.345,15	19.218,50	83.660,31
Uso di locali non istituzionali	2.538,00	33.258,37	2.985,62	32.264,06	3.442,00	38.125,60
Altri servizi a domanda individuale	36.613,60	31.202,55	31.817,74	29.104,21	30.466,00	25.307,41
Totale	110.233,05	197.389,62	126.989,76	209.188,89	127.235,90	212.720,86

6.3 I servizi produttivi

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale, che attiene tanto alla caratteristica del servizio reso, quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro erogazione. Si tratta, in buona sostanza, di attività economiche relative alla distribuzione dell'acqua, del gas metano, dell'elettricità, nonché alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.

Per tali servizi le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono e ne sostengono integralmente il costo, attraverso la corresponsione delle tariffe. Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati.

Per effetto anche della graduale contrazione dei trasferimenti statali e della conseguente necessità di reperimento diretto di risorse da parte dell'ente, l'erogazione di servizi produttivi rappresenta un'importante risorsa strategica per la gestione, cui attribuire la dovuta rilevanza in termini di assetto strutturale ed organizzativo.

Le risultanze dei servizi produttivi attivi nel nostro ente sono completamente azzerate, considerato che i servizi di gasdotto/acquedotto/fognatura/depurazione, non sono più gestiti dal comune.